

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA OSPEDALIERA
“SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO” DI ALESSANDRIA
DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE
DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ
E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

T R A

l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo” di Alessandria, cod. fiscale e partita I.V.A. 01640560064, appresso indicata come “Committente”, rappresentata dal Direttore della Struttura Complessa “Tecnico”, arch. Claudio Pesce, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via Venezia 16, Alessandria, sede legale dell’Azienda, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. 2614 del 20.12.1999,

E

....., nato a il, part. IVA, con studio in, via, iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n. dal, in seguito denominato “Professionista”,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

Il Committente affida al Professionista,, che accetta, l’incarico di svolgere le seguenti prestazioni relative agli interventi di cui in oggetto:

- a) **direzione lavori:** tale prestazione deve essere espletata in base alle disposizioni di cui al titolo IX, capo I del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; comprende la sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel

numero necessario, l'eventuale emanazione di disposizioni e ordini di attuazione delle opere progettate nelle loro varie fasi esecutive e la sorveglianza della buona riuscita delle stesse. Nel corso dell'esecuzione il Direttore dei Lavori deve accertare la conformità sia della progressiva realizzazione delle opere al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione delle opere al capitolato e/o alle regole della tecnica.

Inoltre il Direttore dei Lavori deve espletare le seguenti attività:

1. l'eventuale revisione e aggiornamento prezzi;
2. l'aggiornamento dei grafici in relazione alle sopravvenute varianti in corso d'opera;
3. collaborare con il R.U.P. alla verifica presso gli enti preposti, contestualmente ad ogni emissione di Stato d'Avanzamento Lavori, della regolarità da parte dell'appaltatore in ordine all'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi, previsti dalle leggi vigenti, nei confronti del personale che opera in cantiere e, in particolare, verificare che i lavoratori dipendenti dall'appaltatore o dal subappaltatore risultino indennizzati, per eventuali danni, ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 26, comma 4, d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.); le verifiche delle condizioni di cui all'art.26, comma 4, d.lgs. n.81/2008, da effettuarsi periodicamente, dovranno essere annotate sul Giornale dei lavori;
4. verificare i prezzi praticati dall'appaltatore per i lavori e le opere affidate in subappalto, comunicando al Committente le proprie determinazioni entro 5 giorni dal ricevimento della copia del contratto di subappalto (il silenzio vale come attestazione di congruità); controllare che l'impresa o le imprese subappaltatrici

presenti in cantiere siano state precedentemente autorizzate dalla Stazione Appaltante e che la quota di lavori da queste eseguita nell'ambito della categoria prevalente non superi il limite del 30%. Il Direttore dei Lavori è tenuto alla rigorosa vigilanza circa il rispetto delle norme regolanti eventuali subappalti.

5. ai sensi dell'art. 134, c. 3 del cit. D.P.R., il D.L., qualora occorra, sentiti il Responsabile del Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante;
6. dovrà, eventualmente, effettuare l'assistenza giornaliera in cantiere, se richiesta e affidata dal Committente con specifico provvedimento di affidamento incarico.

L'Assuntore potrà avvalersi di collaboratori che avranno libero accesso al cantiere, ferma restando l'unicità dello stesso Direttore dei lavori nei confronti del Committente. Detti nominativi dovranno peraltro essere preventivamente comunicati al Committente e da questi accettati;

- b) **misura e contabilità dei lavori:** il Direttore dei Lavori deve espletare tale attività con riferimento alle disposizioni del Tit. XI del D.P.R. n.554/'99 cit.
- c) **coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:** il Professionista dovrà osservare le disposizioni di cui all'art. 92 (*“Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori”*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e all'art. 36-bis del testo coordinato del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Inoltre il Professionista è tenuto a presentare alla S.C. “Tecnico” dell'Azienda Ospedaliera, mensilmente e, comunque, entro la scadenza stabilita dal Responsabile del Procedimento, un rapporto sulle principali

attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni connesse alla sicurezza. La scadenza di cui sopra è indipendente dalla tempistica dei sopralluoghi che il Professionista deciderà di effettuare in via autonoma.

La mancata presentazione del rapporto nei termini predetti costituisce inadempimento contrattuale.

Il presente incarico avrà durata biennale a far data dal provvedimento di affidamento incarico.

ART. 2 - PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione alle scadenze previste dal presente contratto e dalle norme di legge, saranno applicate le penali nella misura dell'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giornata lavorativa di effettivo ritardo.

ART. 3 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che il compenso per i servizi di cui sopra è determinato ai sensi del D.M. 4.4.2001 e della legge 02.03.1949, n.143, come di seguito indicato: D.L.: aliquota dello 0,35 (IIIc); misura e contabilità: Tab. E legge n.143/1949 (riduzione del 30% per le opere impiantistiche); coordinam. per la sic. in fase di exec.: aliquota dello 0,25 (sull'importo complessivo dei lavori, cat. IIIc); cert. di reg. exec.: in base alle disposizioni dell'Ordine professionale di appartenenza (ogni intervento di manutenzione richiederà emissione di certificato di regolare esecuzione; pertanto la cifra di € per la redazione dei certificati di regolare esecuzione, sotto riportata, è solamente indicativa); oneri accessori: D.M. 4.4.2001; perizie suppletive e di variante: in base alle disposizioni dell'Ordine professionale di appartenenza. Gli onorari sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dal Professionista in data

....., ed ammontano, complessivamente, ad €....., compresi gli oneri accessori, al netto di contributo Inarcassa 2% ed I.V.A. 20% e al lordo della ritenuta d'acconto, salvo variazioni dell'importo dei lavori, come di seguito specificato:

direzione lavori	€
misura e contabilità	€
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€
redazione dei certificati di regolare esecuzione	€
Totale	€

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della prestazione affidata tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, **l'Affidatario ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza della causa che comporta la maggiorazione**, per l'adozione dei provvedimenti amministrativo-contabili che si rendessero necessari. **In caso di tardiva comunicazione al Committente, non saranno riconosciute all'Affidatario eventuali somme oltre a quelle previste dal presente contratto.**

Per quanto non regolato e non in contrasto con le condizioni e le disposizioni del presente disciplinare, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

Tutte le parcelle sono calcolate, in ogni caso, una sola volta e per un solo professionista anche se a concorrere all'elaborazione delle documentazioni e delle attività avranno contribuito più professionisti. Il professionista incaricato può avvalersi della collaborazione di altri professionisti ma

resterà l'unico responsabile nei confronti del Committente. I collaboratori sono liquidati direttamente dal Professionista senza che alcuna maggiorazione derivi al Committente per le suddette collaborazioni.

Nessun'altra aliquota o percentuale o imponibile deve essere applicata al di fuori di quelle riportate nel presente disciplinare.

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

- *direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e misura e contabilità*: i pagamenti dei compensi saranno effettuati, previa emissione del corrispondente Certificato di regolare esecuzione, entro 90 giorni dalla presentazione della fattura. Nessun compenso od indennizzo relativo alla Direzione Lavori spetterà al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati, fatto salvo il solo rimborso di eventuali spese autorizzate e documentate;

- *Perizie suppletive e di variante*: il 100% dell'onorario sarà corrisposto ad avvenuta approvazione della perizia da parte del Committente e delle autorità competenti, non oltre sei mesi dalla data di consegna di tutti gli elaborati ed entro 90 giorni dalla presentazione della fattura.

I pagamenti dei compensi al Professionista, di cui al presente articolo, saranno corrisposti entro le scadenze sopra riportate, dopodiché, sulle somme dovute ed eventualmente non pagate, decorreranno gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d'Italia.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si incarica di fornire tutte le documentazioni tecniche, eventualmente in suo possesso, e di autorizzare il Professionista ad effettuare i sopralluoghi e i rilievi necessari per l'espletamento dell'incarico.

Restano a carico del Committente le spese relative a rilasci di permessi, autorizzazioni, gli eventuali oneri per la taratura della parcella se richiesta dal Committente, il contributo Inarcassa 2% e il rimborso dell'IVA.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

In ottemperanza agli adempimenti correlati alla contabilità generale economico-patrimoniale, trimestralmente il Professionista dovrà comunicare al Committente l'importo relativo a tutti i lavori e a tutte le prestazioni professionali relative all'incarico in argomento (es.: l'importo maturato dal 1° gennaio 2010 al 28 febbraio 2010 e l'importo stimato per il mese di marzo; l'importo maturato dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 e l'importo stimato per il mese di giugno, e così via). La mancata comunicazione dei dati concernenti l'importo delle prestazioni maturate, entro le scadenze indicate nelle richieste, costituisce inadempimento contrattuale.

ART. 7 – OBBLIGHI RELATIVI ALL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti conseguenti alla costituzione dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 7 del cit. d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e contemplati al comma 8 del medesimo articolo. Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. Qualora l'Amministrazione, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste

dall'art. 7, comma 8, del cit. d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per cause imputabili al Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata, sempre fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione appaltante di fornire prova adeguata del fatto che detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od errori del Professionista.

ART. 8 – RISPETTO DELLA PRIVACY

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonchè sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196 del 30.06.2003 e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Professionista e il Committente circa l'applicazione del disciplinare stesso e che non si potessero definire in via amministrativa, sarà competente esclusivamente il foro di Alessandria. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alle normative di legge.

Letto, firmato e sottoscritto

Alessandria, lì

Per delega del Direttore Generale

Il Professionista:

.....

il Direttore della S.C. Tecnico

Arch. Claudio Pesce

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli:

- 1, comma a) punto 3: *“verificare che i lavoratori dipendenti dall'appaltatore o dal subappaltatore risultino indennizzati, per eventuali danni, ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 26, comma 4, d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.); le verifiche delle condizioni di cui all'art.26, comma 4, d.lgs. n.81/2008, da effettuarsi periodicamente, dovranno essere annotate sul Giornale dei lavori”*);
- 1, comma c) *(il Professionista è tenuto a presentare alla S.C. “Tecnico” dell'Azienda Ospedaliera, mensilmente e, comunque, entro la scadenza stabilita dal Responsabile del Procedimento, un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni connesse alla sicurezza)*;
- 2: *“In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione alle scadenze previste dal presente contratto e dalle norme di legge, saranno applicate le penali nella misura dell'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giornata lavorativa di effettivo ritardo”*;
- 3: *“Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza della causa che comporta la*

maggiorazione, per l'adozione dei provvedimenti amministrativo-contabili che si rendessero necessari. In caso di tardiva comunicazione al Committente, non saranno riconosciute all'Affidatario eventuali somme oltre a quelle previste dal presente contratto".

Letto, firmato e sottoscritto in data

Il Professionista
